



CITTA' DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

**AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI di
CORTE di ASSISE e di CORTE di ASSISE di APPELLO**

IL SINDACO

VISTO l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n° 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art.3 della Legge 5 maggio 1952, n° 405;

VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n° 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

R E N D E N O T O

1 – Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n° 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di **GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE** o di **CORTE DI ASSISE DI APPELLO** e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi, **entro il 31 luglio p.v.** negli elenchi integrativi comunali, ritirando il modello di domanda presso l'Ufficio Elettorale del Comune o prelevandolo dal sito web del Comune;

2 – I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza Italiana,
- b) Buona condotta morale,
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,
- d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise,
- e) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.

3 – Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
- b) Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.
- c) I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Giaveno, 14/04/2021

IL SINDACO
F.to Carlo GIACONE